



RISCHIO SISMICO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

13 NOVEMBRE 2010

NOTA DI LETTURA

Il 1° dicembre 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 262 - [**l'Ordinanza n. 3907**](#), che disciplina le procedure e modalità dei **contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico** previsti dall'art.11 della legge 24 giugno 2009, n. 77, **relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2010.**

Si tratta di risorse destinate ai Comuni per l'annualità 2010 pari a complessivi 45,504 milioni di euro utili per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici strategici, ricadenti in ambito comunale attraverso una prima ripartizione alle Regioni che destineranno le somme ai Comuni.

ARTICOLO 1

PROCEDURE, MODULISTICA E STRUMENTI INFORMATICI

Gli aspetti di maggior dettaglio circa le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici per la gestione degli interventi previsti dall'ordinanza saranno specificati in successivi decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile.

ARTICOLO 2

SOMMA DISPONIBILE PER IL 2010 E RELATIVI INTERVENTI

L'ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2010, pari a **42,504 milioni di euro** sia ripartita tra le Regioni per:

- a) studi di microzonazione sismica (4 milioni di euro);
- b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).

Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo b) fino al 40% delle disponibilità complessive.

I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l'accelerazione al suolo "ag" non sia inferiore a 0,125g ([All 7 - Elenco dei Comuni con ag > 0,125 g e periodi di classificazione](#)).

Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche per modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, **gli Enti locali interessati possono utilizzare fino all'1% della quota assegnata.**

ARTICOLO 3

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI TRA LE REGIONI

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico secondo i criteri riportati nell'Allegato 2.

Le Regioni gestiscono i contributi per le indagini di microzonazione sismica¹.

Le Regioni, sentiti i Comuni interessati, predispongono i programmi degli interventi e trasmettono una proposta di priorità degli edifici entro 60 giorni dal 1° dicembre, data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 4

INTERVENTI PRIORITARI

Sono considerati elementi di priorità la vicinanza degli edifici ad una via di fuga prevista dal piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure, per i ponti, il fatto di consentire la fruibilità della via di fuga.

¹ Gli studi di Microzonazione sismica possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.

Lo studio di MS è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal DPC e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008). Fonte sito www.protezionecivile.it

ARTICOLO 5

INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA

La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1. I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura superiore al 50% del costo degli studi di microzonazione.

Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi. Dagli studi di microzonazione sismica, sono escluse le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicato dallo strumento urbanistico generale, che:

- a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. **Per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è istituita una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.**

La **Commissione** è così composta: a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio; b) tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) **un rappresentante** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'UPI, **dell'ANCI**, dell'UNCEM, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. E' presieduta dal direttore dell'Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico.

ARTICOLO 6

SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE

Per gli ambiti di propria competenza, **le Regioni sentiti gli Enti Locali, predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, entro novanta giorni dal 1 dicembre 2010, data di pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.**

Nei successivi sessanta giorni, le Regioni provvedono a selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate.

Gli Enti Locali si adoperano per favorire le indagini sul territorio sia tecnicamente sia logisticamente, fornendo tutti i dati utili agli studi.

Le Regioni informano la Commissione tecnica sull'avanzamento degli studi e certificano - entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati finali degli studi - che i soggetti realizzatori hanno rispettato le specifiche definite a livello regionale e dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", nonché le ulteriori clausole contrattuali. Le Regioni comunicano poi i risultati delle verifiche alla Commissione tecnica che può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi con un certificato di conformità.

ARTICOLO 7

CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SECONDO LA TABELLA 1

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, i contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale al 1 dicembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza.

TABELLA 1

POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab < 2.500	6.000,00 €
2.500 < ab. < 5.000	8.000,00 €

5.000 < ab. < 10.000	10.000,00 €
10.000 < ab. < 25.000	12.000,00 €
25.000 < ab. < 50.000	14.000,00 €
50.000 < ab. < 100.000	16.000,00 €
100.000 < ab.	18.000,00 €

ARTICOLO 8

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento – inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali - è determinato nella misura massima prevista:

A) rafforzamento locale: *100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;*

B) miglioramento sismico: *150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;*

C) demolizione e ricostruzione: *200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.*

ARTICOLO 9

SPECIFICHE SU INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L'articolo prevede delle specifiche sugli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione.

ARTICOLO 10

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell'opera) e domanda (resistenza che ha un'opera nuova).

ARTICOLO 11

ALCUNE CONDIZIONI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE O RICOSTRUZIONE

I contributi previsti per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione o ricostruzione non vengono concessi per edifici posti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici "moderni" realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica dell'assenza di gravi carenze è soddisfatta se l'edificio rispetta le condizioni dell'Allegato 5 di questo provvedimento.

ARTICOLO 12

CONTRIBUTO PER SINGOLO EDIFICIO PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO OVVERO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico ovvero demolizione e ricostruzione, il **contributo per singolo edificio** è stabilito nella misura massima e destinato solo agli interventi strutturali secondo i seguenti criteri stabiliti:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

ARTICOLO 13

RAFFORZAMENTO LOCALE SUGLI EDIFICI PRIVATI

L'articolo interviene circa gli interventi di rafforzamento locale.

La Regione, d'intesa con il Comune, stabilisce l'eventuale riparto destinato ad interventi per gli edifici privati, secondo le procedure indicate all'art. 14.

ARTICOLO 14

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell'allegato 2.

- **Le Regioni, d'intesa con i Comuni individuano le risorse su cui attivare i contributi** per gli edifici privati.
- Nel caso in cui il Comune decide insieme alla Regione che è utile attivare per questa annualità i contributi per i privati, il **Comune predispone i bandi e registra le richieste di contributo per poi trasmetterle alla Regione che deve redigere una graduatoria di priorità.**

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite.

- **I Comuni devono pubblicizzare l'iniziativa mediante affissione del bando sull'albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria entro i successivi 60 giorni.**
- **Termini e modalità** : i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, *entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.*

ARTICOLO 15

REVOCA CONTRIBUTI

I contributi concessi per gli interventi possono essere revocati dal Dipartimento protezione civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dall'attribuzione.

ARTICOLO 16

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Per l'annualità 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a **42,504 milioni di euro**, con la seguente ripartizione:

- **INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA : 4 milioni di euro;**
- **INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ED OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DI EDIFICI PRIVATI: 34 milioni di euro;**
- **ALTRI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO** (con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed

esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile) : **4 milioni di euro.**

- **ACQUISTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI** per lo svolgimento delle attività previste dall'ordinanza: **0,504 milioni di euro.**

Il Dipartimento della Protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione dell'ordinanza, gli strumenti informatici di gestione della stessa.